




Notiziario



DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

MaggioAgosto 2021 n. 2



Congresso Nazionale Forense - Roma 23 e 24 luglio 2021 (pag. I)



Messa in memoria dell'Avv. Marisa Gallo (pag. VIII)

SOMMARIO

II

*Sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense
Roma 23 e 24 luglio 2021, Avv. Alessandro Vaccaro*

III

Mozioni del COA di Genova al Congresso Nazionale Forense

IV

*Giudici onorari minorili ed esperti dei Tribunali di Sorveglianza (triennio 2023-2025).
Il C.S.M. ha approvato i nuovi criteri per le nomine, Avv. Alessandro Barca*

VIII

15/07/2020 - 17/07/2021. Un anno di Comitato Pari Opportunità in numeri.

Esame Avvocato 2020/21

Messa in ricordo dell'Avvocata Marisa Gallo, ultimo presidente del COA di Chiavari

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 2 Maggio - Agosto 2021 • Quadrimestrale • Reg. Trib. di Genova n. 3/97 • Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.
• Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari • Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova • Sped. in
A.P. 70% filiale di Genova • Comitato di Redazione: Luigi Cocchi e Alessandro Barca, Federico Cinquegrana, Simonetta
Cocconi, Riccardo Maoli



Sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense Roma 23 e 24 luglio 2021

Congresso inutile? Direi proprio di no



La riforma della Giustizia al centro del dibattito politico da un lato; il Congresso dell'Avvocatura italiana dall'altro. Una coincidenza temporale propizia che è stata un'occasione per far sentire la voce degli Avvocati su temi destinati a incidere profondamente, non solo sul nostro futuro come professionisti, ma sul futuro dell'intero Paese.

Venivamo fuori (speriamo) dal difficilissimo periodo della pandemia; un anno e mezzo lunghissimo in cui l'attenzione per i diritti e per i temi della giurisdizione era stata inevitabilmente posta in secondo piano rispetto all'emergenza sanitaria. Con l'arrivo dei fondi del P.N.R.R. si ricominciava a parlare di riforme e di efficienza del sistema, anche per la Giustizia. Proprio quello, dunque, era il momento in cui l'Avvocatura italiana doveva far sentire la propria voce in maniera unitaria ribadendo quelli che per noi, tecnici del diritto, sono elementi imprescindibili, ed eventualmente intervenendo laddove ci fossero aspetti da migliorare.

Quale migliore occasione del Congresso, dunque, momento ideale di confronto in cui la ricchezza di posizioni in seno al mondo forense poteva trovare la sintesi adeguata, offrendo una posizione comune e autorevole, forte della voce di 240 mila avvocati italiani

Anche per questo non è stato un Congresso inutile; invero state approvate diverse importanti mozioni delle quali alcune maturate in seno ai Gruppi di lavoro di O.C.F., ma, soprattutto, siamo riusciti ad attirare l'attenzione dei media e della politica sulle problematiche riguardanti la giurisdizione e la riprova di ciò si può ritrovare anche nel puntuale intervento del Ministro della Giustizia sul cui lavoro, peraltro, vigileremo. Infatti, la Sessione ulteriore del Congresso non deve considerarsi come un fatto a se stante, ma come necessario passaggio di quel percorso che l'Organismo Congressuale Forense ha intrapreso da tempo per porre l'Avvocatura al centro dell'attenzione della politica, soprattutto, in questo momento di sostanziali riforme nei vari campi del diritto.

Durante il Congresso, sono stati toccati molti e fondamentali temi che sono sfociati nell'approvazione di importanti mozioni che consentiranno ad O.C.F. di svolgere a pieno titolo il suo compito con l'ampio mandato ricevuto dalla "massima assise dell'Avvocatura".

Per esempio, l'Avvocatura deve essere proprietaria (e non ospite) dell'infrastruttura che gestisce i dati degli avvocati e del processo, infrastruttura che dovrà essere, dunque, in condivisione; l'attuale rito di cognizione ordinario costituisce un adeguato punto di equilibrio fra il sistema delle preclusioni e il diritto di difesa, ma è, tuttavia, impensabile che una riforma di natura processuale possa migliorare l'efficienza e l'effettività della giurisdizione civile ed, a tal fine, è auspicabile la valorizzazione e il potenziamento della funzione svolta dall'avvocatura; né, il processo civile si può riformare senza ascoltare la voce dell'Avvocatura, le riforme non si possono fare in nome dell'efficienza sacrificando le garanzie ed, infine, le risorse del P.N.R.R. destinate alla giustizia sono insufficienti; per il processo penale in parte ci soddisfa, ma che sembra rimettere in discussione alcuni punti cardine come la prescrizione.

Si sono toccati i temi dell'Intelligenza Artificiale, dell'Ordinamento Giudiziario, mentre per quanto riguarda l'Ordinamento Professionale, l'auspicio è che si arrivi al Congresso ordinario di Lecce attraverso un percorso inclusivo che porti alla elaborazione di un testo condiviso che consenta all'impianto normativo della legge professionale di adeguare e sostenere la professione nel nostro tempo. Le 28 mozioni approvate sono il risultato di questo importante lavoro:

Mozione nr. 1 - CRISI D'IMPRESA - av. Giaconia

Mozione nr. 2 - SOSTENIBILITÀ DELLA PROFESSIONE - av. Martin

Mozioni su PROCESSO CIVILE:

nr. 3 - av. Morgese

nr. 30 - av.ti La Lumia e Elefante

nr. 35 - av. Caiafa

nr. 58 - A.N.F.

Mozioni su ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

nr. 5 - av. Mastrandrea

nr. 43 - av. Cocchi

Mozioni su EQUO COMPENSO

nr. 6 - av. Foschi

nr. 19 - av.ti La Lumia e Elefante

nr. 40 - av.ti Galletti e Simonetti

Mozioni su NUOVE TECNOLOGIE

nr. 7 - av. Dalla Bona

nr. 29 - av.ti La Lumia e Elefante

nr. 42 - Av. Volpe

nr. 48 - av. Mirigliani

nr. 50 - av. Rocchi

Mozione nr. 9 su SOSTENIBILITÀ GIURISDIZIONE - GEOGRAFIA GIUDIZIARIA - av. Maganuco

Mozioni su FAMIGLIA E MINORI

nr. 10 - av. Sini

nr. 44 - ONDIF e CAMMINO

Mozione nr. 49 su ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE - av. Di Biase

Mozioni su RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

nr. 14 - Associazione Nazionale Avvocati Italiani

nr. 15 - Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi

nr. 28 - av.ti La Lumia e Elefante

nr. 61 - av. Miraglia

Mozioni su RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

nr. 27 - av.ti La Lumia e Elefante

nr. 39 - av.ti Giannichedda e Bacecci

Mozioni su AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

nr. 37 - av. Bacecci ed altri

nr. 62 - av. Spagnoli

(Tutte le mozioni sopra elencate sono scaricabili dal sito www.organismocongressualeforense.news).

È stato un gravoso impegno, ma ne è valsa la pena come nel proseguire nel percorso della tutela della nostra Professione garante della tutela dei diritti dei cittadini.

**Avvocato Alessandro Vaccaro
Tesoriere dell'Organismo Congressuale Forense**

**Publichiamo di seguito le due mozioni proposte dal COA di Genova
al Congresso ed approvate col 97% dei voti.**

Mozione congressuale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario

Premesso e rilevato quanto segue:

l'esame della relazione Luciani e del testo di riforma dell'ordinamento giudiziario in esito alla stessa rende chiaro il tentativo di apportare alle norme previgenti modifiche marginali, sostanzialmente manutentive, senza alcuna incidenza su temi fondamentali che son venute in rilievo anche di recente.

Tale approccio appare del tutto insufficiente ed inadeguato (oltre che scarsamente incisivo e poco coraggioso) proprio in relazione alle finalità che erano state poste alla base del mandato affidato alla Commissione Luciani.

In detta relazione e nel testo che ne è disceso non si affrontano i temi ordinamentali di rilievo strutturale e sostanziale, ma soltanto si introducono commenti minimamente correttivi del d.d.l. già predisposto in sede ministeriale.

L'approccio dell'Avvocatura rispetto a detta impostazione, che è insuscettibile di risolvere la gravissima situazione emersa ancora di recente, non può essere quello di limitata critica alle formulazioni normative, ma quello della segnalazione dei temi fondamentali omessi o per i quali sono state indicate soluzioni radicalmente inaccettabili, in quanto da un lato non finalizzate alla garanzia dell'imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale e dall'altro antinomiche rispetto alla efficienza organizzativa ed alla produttività del servizio giustizia.

Detti temi devono rinvenirsi nei seguenti:

- 1) Sul piano generale ed ai fini della garanzia di imparzialità omette di dar conto delle problematiche della separazione delle carriere e/o delle funzioni proprio al fine di garanzia della terzietà dell'imparzialità del giudice, non solo non indicando soluzioni, ma neppure affrontando il problema.
- 2) Introduce (e/o reintroduce) una disciplina dell'istituto dei fuori ruolo, istituto di cui, nella dichiarata scarsità del numero dei magistrati, occorrerebbe la eliminazione al fine di non sottrarre le già insufficienti risorse alla funzione giudicante;
- 3) Omette di adottare soluzioni normative al fine di superare le gravissime situazioni istituzionali in considerazione dello strapotere delle correnti all'interno del CSM, incidenti su tutte le determinazioni di competenza, sia per quelle organizzative, sia quelle di attribuzione delle funzioni direttive e subdirettive, sia per procedimenti disciplinari;
- 4) Pur introducendo un sistema di valutazioni dei magistrati, anche al fine dell'attribuzione degli uffici direttivi e semidiret-

tivi, che pone limitazioni alla discrezionalità delle valutazioni del CSM, non contiene dei criteri effettivamente precettivi che garantiscano valutazioni obiettive e non legate a giudizi soggettivi fondati su elementi astratti, non verificabili ex post;

- 5) La disciplina non contiene la previsione di criteri generali, anche ai fini dell'avanzamento di carriera legati alla produttività ed alla qualificazione delle attività dei magistrati;
- 6) La proposta sopravvaluta il riconoscimento del diritto di tribuna dei componenti avvocati del C.G., sostanzialmente sottacendo che ad essa non consegue - come in tutti gli altri organi di governo delle magistrature - l'esercizio di voto sulle valutazioni da compiere (evidentemente nessuno ha letto attentamente i testi di Calamandrei secondo i quali i migliori giudici dei giudici sono gli avvocati e i migliori giudici degli avvocati sono i giudici);
- 7) Manca in realtà nel testo e nella proposta un forte segnale di rinnovamento finalizzato alla trasparenza, alla garanzia dell'imparzialità del giudice, alla concreta efficienza della organizzazione giudiziaria e della apertura alle interlocuzioni ed al confronto con le altre componenti essenziali della giustizia;
- 8) Non è contenuta una modifica in termini di semplificazione e trasparenza delle norme sul sistema - sostanziale e procedimentale - in materia disciplinare e sanzionatoria

impegna

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense ad assumere, nell'ottica descritta, le più opportune iniziative e azioni, in tutte le sedi meglio viste, al fine di garantire che le modifiche dell'ordinamento giudiziario siano improntate a:

- garantire un rinnovamento finalizzato alla trasparenza, terzietà, imparzialità del giudice e alla concreta efficienza dell'organizzazione giudiziaria,
- eliminare la disciplina dell'istituto dei fuori ruolo,
- garantire valutazioni dei magistrati fondate su dati obiettivi e verificabili,
- introdurre criteri di avanzamento dei magistrati legati alla loro produttività e qualificazione,
- prevedere il diritto di voto per gli avvocati componenti dei CC.GG.,
- introdurre una semplificazione e una maggiore trasparenza del sistema in materia disciplinare e sanzionatoria.

Mozione congressuale su intelligenza artificiale, nuove tecnologie e avvocatura

Premesso e rilevato:

- che l'Avvocatura italiana ha avviato da tempo una riflessione sui temi dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie applicate alla giustizia e al diritto, a partire dai convegni internazionali D.E.T. Diritto Etica e Tecnologia organizzati dal COA di Genova dal 2018, cogliendo le implicazioni che la trasformazione tecnologica comporta ed evidenziando come le sue immense potenzialità debbano essere guidate dal rispetto dei principi fondamentali dettati dall'etica e dalla decisione umana;

- che l'epidemia di CoVid 19 e il conseguente confinamento hanno stravolto le modalità operative quotidiane e i modelli organizzativi della nostra professione, accelerando il processo di trasformazione tecnologica e rendendo la tecnologia uno strumento imprescindibile per qualunque attività;
- che da ciò discende la necessità di una attenta valutazione delle molteplici ricadute dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nel campo del diritto e delle sue applicazioni, nonché degli aspetti etici e deontologici ad esse collegati;

- che l'incontro tra la giustizia e la tecnologia, incentrato in fase iniziale sull'obiettivo di aumentare l'efficienza del sistema e razionalizzare in modo proficuo le risorse, tocca e coinvolge anche le garanzie volte ad assicurare due principi fondamentali dello Stato di diritto: eguaglianza e imparzialità;
 - che, in questa prospettiva, si inseriscono i temi più problematici posti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale al diritto e alla giustizia che sono quelli della elaborazione del dato, dell'uso dell'algoritmo e della predittività, il cui utilizzo deve osservare cinque principi generali: rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza ed equità, utilizzo sotto controllo (in ossequio a quanto previsto dalla "Carta etica sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente" adottata a Strasburgo nel dicembre 2018 dalla Commissione Europea per l'efficienza dei sistemi di giustizia);
 - che l'Avvocatura, nella certezza di rappresentare un punto di osservazione sensibile, deve assumere un ruolo centrale nella creazione dei sistemi tecnologici che stanno innovando la giustizia e deve poter incidere nella loro elaborazione e progettazione, al fine di garantire il necessario equilibrio tra la funzione giurisdizionale e l'esercizio del diritto di difesa;
 - che, infine, l'applicazione delle nuove tecnologie alla giustizia e al processo e il loro utilizzo richiedono una formazione specifica e permanente degli Avvocati, nonchè l'introduzione di norme deontologiche adattabili ai nuovi contesti
- impegna
- il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense ad assumere, nell'ottica descritta, le più opportune iniziative e azioni, in tutte le sedi meglio viste, al fine di garantire che
- a) lo sviluppo delle tecnologie applicate al processo si svolga secondo un progetto condiviso tra Avvocatura e Magistratura;
 - b) la logica dell'algoritmo e quella della costruzione dei modelli di machine learning applicati al processo siano sviluppati nel rispetto della volontà umana e rispondano ai principi di intuibilità, chiarezza, semplicità, trasparenza e verificabilità;
 - c) l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'applicazione al diritto e nel processo siano oggetto di una formazione specifica e permanente degli Avvocati;
 - d) le norme deontologiche siano modulate alla nuova dimensione tecnologica in cui opera l'Avvocatura.

Giudici onorari minorili ed esperti dei Tribunali di Sorveglianza (triennio 2023-2025) Il C.S.M. ha approvato i nuovi criteri per le nomine



1. I Giudici onorari minorili e la necessità di revisionare i criteri per la nomina e la conferma.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, relatore l'Avvocato genovese Stefano Cavanna (Lega), Presidente dell'Ottava Commissione del CSM (Commissione per la Magistratura Onoraria) ha approvato nel corrente mese di agosto, il bando relativo alla conferma e nomina dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025, sulla base della Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei Giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025 approvata, in revisione della precedente Circolare, nel novembre 2020, a seguito dell'apertura della relativa pratica da parte dello stesso Cavanna che aveva rilevato profili problematici della previgente normativa secondaria, con particolare riguardo alla poca trasparenza dei meccanismi di scelta previsti dalla vecchia Circolare e ciò nell'ambito di una materia caratterizzata dal rischio di gravi conflitti di interesse, anche latenti.

1. I Giudici onorari minorili e la necessità di revisionare i criteri per la nomina e la conferma.

2. Le criticità rilevate che hanno condotto alla revisione della Circolare.

Due erano le criticità cadute sotto la vigile attività del CSM:

- a) In più di una circostanza, in sede plenaria, il consigliere laico Avv. Stefano Cavanna, in occasione delle procedure di sostituzione dei giudici minorili (ad es. premorienza rispetto alla fine dell'incarico triennale, ovvero revoca prima del triennio o comunque cessazione dell'incarico per le più svariate ragioni), aveva sollevato il problema (creato dalla precedente Circolare) circa il fatto che si potesse procedere alla nomina del sostituto anche in deroga alla graduatoria.
- b) Il secondo aspetto problematico in parte si può collegare a gravi fatti di cronaca quale, per esempio, quelli relativi alla comunità "il Forteto": uno dei passaggi più delicati del Tribunale per i minorenni, nelle procedure di affidamento dei minori è il loro collocamento, più o meno temporaneo, presso comunità.

Le procedure prevedono che, riconosciuti i presupposti per l'affido ad una comunità, il Tribunale per i minorenni si rivolga all'ente locale (in genere il comune), che attraverso i servizi sociali individua la comunità. In questa procedura potrebbe esercitare un "condizionamento" il c.d. esperto (Giudice onorario minorile), proprio in ragione della sua pregressa esperienza. Infatti, generalmente, gli esperti hanno alle spalle un patrimonio professionale (che serve poi loro per partecipare alla selezione dei Giudici onorari), formatosi proprio presso queste comunità.

3. I criteri di selezione ante revisione.

In assenza di una previa definizione delle "specifiche competenze" e delle "particolari esigenze" che consentivano di derogare alla graduatoria, tale deroga era rimessa ad un ampio ambito di discrezionalità, vincolato esclusivamente dall'obbligo motivazionale. È parso dunque opportuno, anche in considerazione della delicatezza del settore di riferimento e nell'ottica di garantire la massima attuazione del principio di trasparenza, procedere ad una revisione dei criteri di selezione individuati nella Circolare vigente, eliminando la possibilità di nomina in deroga alla graduatoria. Si è ritenuto opportuno mantenere nella procedura di nomina e conferma dei Giudici onorari minorili, elementi di flessibilità legati alla necessità di assicurare la pluralità delle competenze professionali, esigenza che è chiaramente finalizzata a garantire il buon andamento dell'amministrazione (primo comma dell'art. 97 Cost.).

4. Le ragioni che hanno portato alla revisione della Circolare.

Prima di elaborare la proposta di Circolare per la nomina e conferma dei Giudici onorari minorili per il triennio 2023 - 2025, la VIII Commissione ha proceduto all'audizione di alcuni Presidenti di Tribunali per i minorenni di grandi e medie dimensioni (Napoli, Palermo, Milano, Roma, Trieste, Bologna, Firenze, Reggio Calabria, Catania, Messina, Bari, Torino, ed altri) prendendo così cognizione diretta delle problematiche e delle criticità riscontrate nella vigenza della attuale Circolare;

ha altresì proceduto all'audizione del Presidente dell'Associazione nazionale magistrati minorili. Si è trattato di audizioni particolarmente proficue, talune emergenze delle quali hanno costituito motivo di condivisione da parte della Commissione, facendole refluire nella nuova Circolare.

La filosofia dell'intervento è quella di:

- a) rendere maggiormente trasparente le procedure di selezione degli esperti e si è previsto che la Commissione, costituita dal Presidente del Tribunale per la valutazione delle domande, tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale per i minorenni o dalla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello nell'ultimo triennio, individui, preventivamente, il "fab-bisogno" di Giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminile necessario per la regolare composizione dei collegi, ai sensi dell'art. 50 R.D., 30.1.1941, n. 12, nonché il numero di cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. In questa procedura, la Commissione procede, dapprima, alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, successivamente, ai colloqui con un numero di aspiranti pari almeno al doppio dei Giudici onorari minorili da nominare o confermare, attribuendo, all'esito del colloquio, un ulteriore punteggio che si aggiunge a quello assegnato sulla base dei titoli e delle esperienze. Con riferimento all'attribuzione dei punteggi, è apparsa utile la revisione della scheda di attribuzione dei medesimi punteggi, volta a scongiurare il rischio di squilibri nella valutazione della componente teorica a discapito dell'esperienza concreta, attribuendo a quest'ultima un peso specifico maggiore. È stata inoltre prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio in caso di positivo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 presso Uffici giudiziari minorili. Tale innovazione, che si pone in linea con quanto già previsto per i concorsi della Pubblica Amministrazione, risponde allo scopo di valorizzare professionalità che hanno già maturato una significativa esperienza negli uffici giudiziari minorili. Si è ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di attribuire un punteggio superiore al colloquio, strumento rivelatosi, nell'esperienza concreta dei presidenti degli Uffici, molto utile al fine della valorizzazione delle professionalità migliori.
- b) Nella graduatoria unica degli aspiranti che la Commissione procede a redigere, dopo aver effettuato la valutazione delle domande e dopo aver assegnato i punteggi, viene indicata, per ciascun aspirante, la qualifica (ossia la materia di cui è cultore o specialista o portatore di specifica esperienza in concreto) ed il punteggio attribuito.
- c) Il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi, previa proposta da parte dei Presidenti degli uffici interessati e acquisito il parere dei Consigli giudiziari competenti, effettua la nomina e conferma dei giudici onorari minorili, di genere maschile e di genere femminile, cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nel numero preventivamente fissato dalla Commissione con le modalità sopra indicate -con riferimento sia al genere sia alle competenze professionali- seguendo l'ordine di posizionamento degli aspiranti in graduatoria e senza possibilità di deroga alla stessa.
- d) Si è ritenuto anche opportuno prevedere che, a parità di punteggio, è preferito l'aspirante più giovane di età, in conformità al principio generale fissato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191 del 1998, il quale prevede, con riferimento ai concorsi pubblici, che "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età".

- e) Gli stessi criteri vengono seguiti nel caso di nomina in sostituzione, per effetto della cessazione di un Giudice onorario.

5. Durata dell'incarico.

Con riferimento alla durata dell'incarico, l'art. 1 comma 2 bis D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha interpretato l'art. 50, comma 2, R.D. 30.1.1941 n. 12 nel senso che per i Giudici onorari del Tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. La nuova Circolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si pone l'obiettivo di coniugare l'esigenza -laddove l'incarico si protragga oltre il secondo triennio- di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali, funzionali al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali. Così come già previsto dalla normativa vigente, la nuova Circolare prevede che, per i trienni successivi al secondo, il Giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. La nuova Circolare precisa che il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come Giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio e che, a parità di punteggio, è preferito l'aspirante più giovane di età (evitare "occupazione del posto" con le tutte ricadute).

6. Il regime delle incompatibilità.

Infine, occorre svolgere alcune considerazioni sul regime delle incompatibilità e sul correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli uffici. L'esperienza degli ultimi anni ha fatto emergere come, nonostante il rigoroso regime delle incompatibilità delineato dall'art. 7 della vigente Circolare, possano in concreto ricorrere situazioni di conflitto di interesse, anche solo apparenti, dei Giudici onorari minorili in ragione dei loro rapporti professionali con le strutture presso cui vengono affidati i minori sottratti alle famiglie. Al riguardo, il legislatore è di recente intervenuto con la legge 29 luglio 2020 n. 107 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alla comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia" che, all'art. 8., ha inserito dopo l'articolo 6 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, l'art. 6 bis (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili), che prevede: "1 Non possono essere nominati Giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'Appello per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'Appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture stesse, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. 2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1. 3 L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a Giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'Appello per i minorenni". La disposizione normativa ricalca, sostanzialmente, il regime delle incompatibilità come già delineato dall'art. 7 comma 9 della Circolare del CSM P12133/2018 del 12.7.2018, prevedendo però una ipotesi di incompatibilità per i soggetti che prestano attività professionale anche a titolo gratuito presso strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, laddove l'art. 7 comma 9 della Circolare indicata faceva riferimento a "coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private". In tal senso è stato adeguato il

comma 9 dell'art. 7 della Circolare, utilizzando la locuzione più ampia contenuta nella legislazione primaria e specificando che l'incompatibilità sussiste anche nel caso di collaborazioni a titolo gratuito. L'incompatibilità con l'incarico di Giudice onorario minorile, dunque, viene espressamente estesa a tutti coloro che prestano attività professionale anche a titolo gratuito presso le strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Doveri di controllo gravanti sui Dirigenti degli Uffici e doveri gravanti sui Giudici onorari.

È sembrato, inoltre, opportuno specificare e rafforzare il contenuto dei doveri gravanti sui Giudici onorari e sui dirigenti degli uffici, al fine di responsabilizzare i dirigenti stessi, attraverso la previsione che:

- a) si tratta di un'attività di vigilanza che non può essere delegata dal Presidente del Tribunale ad altri magistrati;
- b) il controllo sull'assenza di profili di incompatibilità si svolga, non solo al momento della nomina, ma soprattutto durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico dei giudici onorari minorili. Per tali ragioni, da un lato è stato espressamente introdotto l'obbligo per i giudici onorari minorili di comunicare immediatamente al dirigente dell'ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina (tra cui situazioni di incompatibilità sopravvenute alla nomina); dall'altro, è stato previsto un costante dovere di vigilanza, da parte del dirigente dell'ufficio, sulla permanenza di tali requisiti, vigilanza da effettuarsi anche mediante controlli a campione e, comunque, attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Il bando approvato nell'agosto di questo anno, modellato sulla revisione della Circolare di cui si è trattato fin qui, è stato approvato poiché dal 31 dicembre del 2022 cesseranno dall'incarico i Giudici onorari minorili nominati o confermati per il triennio 2020-2022. La domanda di nomina o di conferma a Giudice onorario minorile potrà essere presentata, per via telematica, dal prossimo mese di ottobre. Trent'anni è l'età minima per poter essere nominato Giudice onorario minorile. Invariati i requisiti professionali richiesti. Gli interessati potranno presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di Appello. In caso di iscrizione all'Ordine degli Avvocati, il Giudice onorario dovrà astenersi dall'esercizio della professione davanti agli Uffici minorili del Distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo Distretto e, prima della nomina o della conferma, dovrà rendere un dichiarazione di impegno in tal senso. Il Giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, dovrà astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel Distretto giudiziario di appartenenza. In ogni caso, il Giudice onorario dovrà segnalare al Presidente dell'Ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri Distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceverà nel corso del triennio, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

8. Gli esperti dei Tribunali di Sorveglianza.

Il CSM, sempre relatore l'Avvocato Cavanna, ha approvato anche la Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2023-2025.

Anche in questa materia (disciplinata da norme secondarie molto simili alle omologhe relative ai giudici onorari minorili), vi era il rischio che, in assenza di una previa definizione delle "specifiche competenze" e delle "particolari esigenze" che consentano di de-

rogare alla graduatoria, tale deroga fosse rimessa ad un ampio ambito di discrezionalità, vincolato esclusivamente dall'obbligo motivazionale.

È parso dunque opportuno, anche in considerazione della delicatezza del settore di riferimento e nell'ottica di garantire la massima attuazione del principio di trasparenza dell'attività del CSM, procedere ad una revisione dei criteri di selezione individuati nella Circolare vigente, eliminando la possibilità di nomina in deroga alla graduatoria. Si è proceduto, quindi, similmente alla revisione della Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili.

Infatti, salve alcune tipicità, la disciplina secondaria sulla nomina e conferma degli esperti della Sorveglianza era, allo stato, sostanzialmente identica al vecchio regime sulla nomina e conferma dei giudici onorari minorili, poi revisionato dal CSM nel novembre 2020. L'Ottava Commissione, al fine della redazione della nuova Circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza ha, quindi, esaminato la materia sulla base dello schema già utilizzato per la revisione della similare Circolare sui giudici onorari minorili.

9. L'indagine conoscitiva.

Sotto il punto di vista metodologico si è ritenuto opportuno mantenere nella procedura di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, elementi di flessibilità legati alla necessità di assicurare la pluralità delle competenze professionali, esigenza che è chiaramente finalizzata a garantire il buon andamento dell'amministrazione (primo comma dell'art. 97 Cost.).

Prima di elaborare la proposta di Circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2023 - 2025, la VIII Commissione ha illustrato il progetto nell'ambito della Commissione mista per i problemi della magistratura di Sorveglianza e dell'esecuzione penale che opera nell'ambito delle competenze della IX commissione in materia di "atti, pareri, iniziative in relazione a problematiche inerenti la materia dell'esecuzione penale e in relazione alla Magistratura di Sorveglianza, con esclusione dei profili organizzativi di competenza della Settima Commissione", ed ha fra le sue attribuzioni la ricerca delle soluzioni alle problematiche connesse alla funzionalità degli uffici, alla esecuzione della pena e alla tutela dei diritti dei detenuti e degli internati. La Commissione ha preso, così, cognizione diretta delle problematiche e delle criticità riscontrate nella vigenza della attuale Circolare.

10. Procedure di nomina e conferma.

Le innovazioni maggiormente significative attengono al procedimento di nomina e conferma. Si è previsto, invero, che la Commissione, costituita dal Presidente dell'Ufficio prima di procedere alla valutazione delle domande, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Dirigente dell'Ufficio e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individui, preventivamente, il numero di esperti professionisti: in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente Circolare, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, successivamente

ai colloqui con un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare, attribuendo, all'esito del colloquio, un ulteriore punteggio che si aggiunge a quello assegnato sulla base dei titoli e delle esperienze. Tenuto conto della complessità delle attività della Commissione, si è prevista la possibilità che essa possa deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati, in modo da consentire una suddivisione interna del lavoro da svolgere. Con riferimento all'attribuzione dei punteggi, è apparsa utile la revisione della scheda di attribuzione dei medesimi punteggi, volta a scongiurare il rischio di squilibri nella valutazione della componente teorica a discapito dell'esperienza concreta, attribuendo a quest'ultima un peso specifico maggiore. È stata inoltre prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio in caso di positivo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza. Tale innovazione, che si pone in linea con quanto già previsto per i concorsi della Pubblica Amministrazione, risponde allo scopo di valorizzare professionalità che hanno già maturato una significativa esperienza in predetti uffici. Si è ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di attribuire un punteggio superiore al colloquio, strumento rivelatosi, nell'esperienza concreta dei presidenti degli Uffici, molto utile al fine della valorizzazione delle professionalità migliori. Nella graduatoria unica degli aspiranti che la Commissione procede a redigere, dopo aver effettuato la valutazione delle domande e dopo aver assegnato i punteggi, viene indicata, per ciascun aspirante, la qualifica (ossia la materia di cui è cultore o specialista o portatore di specifica esperienza in concreto) ed il punteggio attribuito.

Il Consiglio Superiore della Magistratura procede, quindi, previa proposta da parte dei Presidenti degli uffici interessati e acquisito il parere dei Consigli giudiziari competenti, alla nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza in scienze criminalistiche che, ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art. 2 della presente Circolare necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità sopra indicate, seguendo l'ordine di posizionamento degli aspiranti in graduatoria e senza possibilità di deroga alla stessa.

In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopra indicate, il Consiglio procede alla nomina o conferma dei candidati cultori della materia maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria. Il CSM ha anche ritenuto opportuno prevedere che, a parità di punteggio, sia preferito l'aspirante più giovane di età, in conformità al principio generale fissato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191 del 1998, il quale prevede, con riferimento ai concorsi pubblici, che "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età". Nel caso di nomina in sostituzione, per effetto della cessazione di un Giudice onorario, il Consiglio nomina il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, esperto della medesima materia/tipologia del Giudice onorario cessato dalla carica. Gli stessi criteri vengono seguiti in caso di mancanza di aspiranti esperti della medesima materia/tipologia del Giudice onorario cessato dalla carica. Con riferimento alla durata dell'incarico, si deve premettere che all'art. 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, al comma 4, prevede che "Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili".

La nuova Circolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si pone l'obiettivo di coniugare l'esigenza laddove l'incarico si protragga oltre il secondo triennio - di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali, funzionali al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali.

Così come già previsto dalla normativa vigente, la nuova Circolare prevede che, per i trienni successivi al secondo, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente Circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di Sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età. Anche nel settore degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, quindi, esattamente come nel caso dei giudici onorari minorili, la normativa primaria non pone limiti al rinnovo di triennio in triennio e, similmente, è possibile rilevare nella letteratura consiliare la consueta e frequentissima prassi in forza della quale le conferme degli esperti già insediati nella carica si susseguono per molti trienni oltre al terzo. Per motivi similari a quelli evidenziati in tema di conferma dei giudici onorari minorili, è pendente in Sesta Commissione una pratica finalizzata a valutare se sottoporre al legislatore, ai fini della modifica della normativa primaria, i rischi connessi alla mancanza di ragionevoli limiti al rinnovo, non potendo, ovviamente, il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di revisione della Circolare in questione, incidere su tale profilo in contrasto con la normativa di rango primario.

11. Il regime delle incompatibilità.

Quanto al regime delle incompatibilità e sul correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli Uffici, la Circolare ha specificato che per i soggetti che siano iscritti all'Ordine degli Avvocati, l'esperto dovrà astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di Sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di Sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano soggetti che siano stati o siano sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

Si prevede al comma 9 dell'art. 7 della Circolare, la locuzione più ampia contenuta nella legislazione primaria riferita alle "Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili", e si specifica che l'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui gli esperti rivestano cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. L'incompatibilità con l'incarico di esperto del tribunale di Sorveglianza, dunque, viene espressamente estesa a tutti coloro che prestano attività professionale anche a titolo gratuito presso le strutture ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria. È sembrato, inoltre, opportuno specificare e rafforzare il contenuto dei doveri gravanti sui giudici onorari e sui dirigenti degli uffici, al fine di responsabilizzare i dirigenti stessi, attraverso un'attività identica a quella specificata per i Giudici onorari minorili (si vedano i punti a e b del paragrafo 7 del presente articolo).

Avvocato Alessandro Barca

15/07/2020 - 17/07/2021

Un anno di Comitato Pari Opportunità

Dal 15 luglio 2020, in questo anno di attività, il Comitato Pari Opportunità del COA di Genova ha organizzato 5 convegni, 19 incontri formativi presso le scuole, ha svolto 19 riunioni, 6 tavoli, 12 incontri con CNF, OCF, CPO presso il Consiglio Giudiziario, la Rete Nazionale CPO e gli Ordini Professionali e ha realizzato molto altro come la creazione di un questionario e l'istituzione di uno sportello telefonico settimanale per tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova.

*Esame Avvocato 2020/21*

All'esito della prima fase degli esami per l'abilitazione alla professione forense, propedeutici all'ammissione agli orali veri e propri che inizieranno a fine settembre, il Presidente del COA di Genova, anche a nome dei Presidenti degli Ordini del Distretto, ha ringraziato la Commissione, Presieduta dall'Avvocato Waldemaro Flick.

A causa delle disposizioni per contenere la pandemia, sono stati utilizzati anche i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

*Messa in ricordo dell'avvocata Marisa Gallo ultimo presidente del COA di Chiavari*

Ci siamo ritrovati il 2 agosto al centro Benedetto Acquarone di Chiavari, a distanza di un anno esatto da quando Marisa Elisabetta, per tutti semplicemente Marisa, è partita per il suo Viaggio, per celebrare una commemorazione organizzata dalla famiglia Gallo, sollecitata in tal senso da tanti, me compresa.

Ci sono persone che sanno ispirare e riescono ad interessare contatti e connessioni che vanno oltre la loro stessa fisica presenza: alla commemorazione di Marisa si sono ritrovati tutti gli affetti della sua troppo breve ma intensa vita: la mamma, le sorelle, gli amati nipoti e i cugini, le amicizie di sempre, una buona parte dei quali erano colleghe e colleghi.

In questi tempi così caotici e sempre affannati, tra una scadenza da inseguire e un'incombenza nuova cui attendere e non far sfuggire, ritrovarci nel piazzale del Centro Acquarone, sotto i pini frondosi pieni di cicale a celebrare una Messa è stato un momento raro di pace serena, di cui essere grati.

Al termine della celebrazione religiosa, abbiamo recitato insieme il "Salve Regina", preghiera che Marisa amava molto ed è intuitivo il perché (...orsù dunque, Avvocata Nostra...), e la famiglia ha regalato a ciascuno dei presenti un piccolo ricordo con una sua foto ed un suo pensiero. Io ho scelto quella che la ritrae mentre sta percorrendo un tratto del Cammino verso Santiago; è di spalle e in bella evidenza c'è la conchiglia del viaggiatore e c'è una svolta in fondo al sentiero che sta percorrendo con passo metodico e costante per giungere alla meta, sempre più vicina. Ricordo i suoi racconti di questo viaggio, che l'aveva entusiasmata non solo per averlo compiuto, ma molto più per averlo condiviso



Uno scatto della cerimonia tenuta in memoria dell'Avvocata Marisa Gallo presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari

con i familiari e gli altri "viandanti" incontrati lungo il percorso. Aveva verificato, anche con questa esperienza, la regola cui si ispirava nella vita e nel lavoro: è importante arrivare là dove ci si è prefissati, ma ancor di più è importante il modo in cui ci si arriva; da soli si arriva alla meta, ma il cammino è più lieve e fecondo se è condiviso e condividere rende Comunità.

Parlare ancora di Marisa e rincontrarsi coi colleghi al di fuori delle aule di Palazzo, è stata una preziosa occasione per rinsaldare rapporti e far germogliare semi di vita comune, professionale e non solo.

Davvero, nessuno muore finché il ricordo resta.

Avvocata Roberta Caprioli